

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1878

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'ultimo comma dell'articolo 14 va aggiunto qui.

PRESIDENTE. Ecco qui la proposta :

« Sono riservate all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, le convenzioni che saranno proposte dal Consiglio di amministrazione per assumere o continuare l'esercizio di altre ferrovie. »

È questa ?

NERVO, relatore. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Allora debbo pregare l'onorevole ministro di dire se accetta.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non v'è questione d'accettare, perchè io stesso aveva proposto questa disposizione che per omissione era stata lasciata in disparte.

PRESIDENTE. Ma in tutto l'articolo ci sono variazioni.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Accetto l'articolo tal quale.

PRESIDENTE. L'onorevole Negrotto ha facoltà di parlare.

NEGROTTA. L'interesse vivissimo che la Camera in ogni occasione ha dimostrato per la prosperità e per l'incremento dell'industria nazionale, m'affida che gli onorevoli miei colleghi vorranno avere la cortesia d'ascoltare alcune mie brevi osservazioni su questo articolo 9.

Riguardo alla preferenza da darsi all'industria nazionale nei contratti relativi agli approvvigionamenti, l'onorevole relatore vi propone d'aggiungere all'articolo 9 la seguente disposizione :

« Nei contratti per le provviste, di cui è cenno nei primi due comma di quest'articolo, il Governo darà la preferenza all'industria nazionale, quando le condizioni dalla medesima offerte siano pari a quelle dell'industria estera. »

Evidentemente se questa disposizione fosse stata collocata in fine dell'articolo 9, come dall'onorevole relatore era proposto, sarebbe in qualche guisa tutelata l'industria nazionale. Ed è tanto più necessaria che quest'aggiunta all'articolo venga fatta, in quanto che all'articolo 9 del progetto governativo era stata adoperata una locuzione la quale, se non esplicitamente, almeno implicitamente, dava una garanzia all'industria nazionale. In quell'articolo dicevasi infatti :

« Ai contratti per le provviste di combustibili, rotaie e relative ferramenta, traverse, locomotive, carrozze e carri, ed in genere per quelle provviste che convenga di fare all'estero, ecc. »

Da ciò s'induce come s'intendesse che le provviste, in massima, si dovessero fare all'interno, e come per quelle che si dovessero necessariamente fare

all'estero, fosse applicabile il disposto dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1869.

Ora, siccome d'accordo col ministro si è aperta la discussione sul progetto della Commissione e non su quello del Ministero è evidente che per meglio tutelare le industrie nazionali e mestieri che si aggiunga una parola all'articolo 9, sia pur quella che veniva proposta dall'onorevole relatore.

Io voglio sperare che questa mia proposta non troverà opposizione in quanto che essa, mentre non reca danno alcuno allo Stato, è di un grandissimo vantaggio per l'industria nazionale.

Ma debbo fare un'altra considerazione che reputo non meno importante della prima.

In quest'articolo è pur detto che il Consiglio d'amministrazione stipulerà e renderà esecutori i contratti per ribassi di tariffe ed altre facilitazioni relative alle ferrovie.

Io prego i miei colleghi della Commissione, più specialmente, e l'onorevole ministro a volermi prestare la loro benevola attenzione, trattandosi di cosa la quale io credo assai importante.

Si vogliono accordare delle esenzioni di dazi; queste esenzioni, naturalmente, erano concesse alle società quando erano esse che esercitavano le ferrovie; ed ora che lo Stato avoca a sè l'esercizio si può credere a primo aspetto che giovi lo stesso trattamento, cioè che lo Stato esenti dai dazi doganali taluni prodotti che servono alle ferrovie. (*Interruzioni*)

Lasciatemi dire e vedrete che rimarrete persuasi.

Che danno v'è che l'amministrazione iscriva in bilancio delle partite di giro per l'entrata delle merci che s'adoprono nelle ferrovie dello Stato? Non ve ne scorgo alcuno.

È questo d'altronde un sistema usato in diversi altri casi. Vi citerò l'esempio delle provviste che si fanno al Ministero della guerra.

Il ministro della guerra, per i fucili che compra all'estero, paga secondo la tariffa; or, perchè vorreste voi esentare le provviste necessarie alle ferrovie dai dazi? Non è questa una protezione a vantaggio dell'industria estera e quindi a danno dell'industria nazionale?

Io credo che sia evidentemente così, inquantochè, se l'amministrazione delle ferrovie può avere interesse a fare il vantaggio dello Stato, non vi ha dubbio che cercherà di dimostrare che ha fatto dei buoni affari, economizzando sulle provviste.

Ora supponete il caso... (prego i miei colleghi di volermi ascoltare).

Parmi che la questione sia grave, e se non fosse tale, non avrei incomodato la Camera in questo